

CONVENZIONE D'INCARICO

ALL.F

L'anno 2023, il giorno del mese di con la presente scrittura, redatta in triplice copia e fatto salvo quanto già eventualmente occorso e/o regolamentato tra le parti, ancorché nella presente non espressamente allegato e/o richiamato, da intendersi quindi specificativa ai soli fini amministrativi, non sostitutiva, né integrativa

TRA

il **Consorzio per lo sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara** P.iva 00312170699 - C.F. 8000670697, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori *pro tempore*, con sede in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Tiburtina Valeria Km 229,100,

E

l'**Avv.**nato a in data, libero professionista del Foro di, con Studio - C.F. P. IVA

PREMESSO CHE

- A)** nell'ambito di approvazione, da parte del Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 18 novembre 2022 n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345), è stato approvato l'ordine del giorno (n. G/345/13/5 - testo 2) afferente la riacquisizione al patrimonio statale dell'asse viario "Asse Attrezzato", denominato "raccordo autostradale Chieti-Pescara", quale arteria stradale strategica nel territorio della Regione Abruzzo, con necessità preventiva di eliminazione della situazione debitoria del Consorzio Industriale relativa al mancato pagamento delle indennità espropriative, nonché di quanto scaturito dai procedimenti giudiziari occorsi;
- B)** l'art. 1 comma 513 della legge 197/2022 (finanziaria 2023) ha autorizzato «*la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo*»;
- C)** con la "CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTEMPLATE DALL'ART. 1 COMMA 513 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197" sottoposto a firma delle parti, ovvero "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", "Regione Abruzzo" e "Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara", si sono stabilite le linee guida per la conduzione ad opera del Consorzio delle attività necessarie all'attuazione della norma di legge, ovvero di tutte le attività preparatorie, esecutive e di gestione delle relative operazioni, con previsione di spesa riguardo la necessità del Consorzio di dotarsi delle risorse necessarie ad approntare quanto essenziale al buon fine dell'attività programmata;
- D)** nell'individuare le risorse con cui garantire la copertura finanziaria richiamate al punto B), la "convenzione" prevede l'impiego da parte del Consorzio 3% degli importi messi a disposizione dalla L. 197/2022, quale fondo spese da utilizzare per le suddette operazioni in afferenza delle finalità di legge, ovvero a quanto si renderà necessario all'attuazione della norma in oggetto. Il tutto, autorizzando quindi il Consorzio a dotarsi delle risorse necessarie alle attività da espletare, anche tramite convenzioni con tecnici e professionisti esterni;
- E)** nelle modalità di svolgimento delle attività da parte del Consorzio, contenute nella richiamata "CONVENZIONE", vengono individuate attività legali specifiche ed aspetti giuridici, in riferimento ad accordi stragiudiziali, contenziosi occorsi, transazioni da eseguire e quant'altro afferente le finalità previste dalla L. 197/2022. Di talché, pare

imprescindibile da parte del Consorzio dotarsi delle suddette professionalità legali che, per esperienza, conoscenza della materia, nonché delle questioni afferenti la situazione complessiva relativa al Consorzio e la situazione specifica delle attività da svolgere possano fattivamente contribuire al buon esito delle operazioni;

F) tale professionalità non è attualmente ricompresa tra le risorse interne del Consorzio (già in liquidazione, con dismissione anche del proprio organico) è pertanto intenzione di quest'ultimo nominare, ovvero affidare l'incarico (anche ex art. 1, comma 2, lett. a. del D.L. n. 76/2020, conv. L. 11/09/20, n. 120 e ss.mm.ii, come modificato dal D.L. n.77/2021 conv. L. n.108/2021 e successive integrazioni e/o modificazioni) di consulenza e supporto legale in riferimento alle attività di cui alla richiamata Legge ed alla "Convenzione" di cui al punto C), all'Avv. come sopra meglio individuato, già facente parte dei fornitori del Consorzio, il quale il quale già in precedenza ha "supportato" e supporta tutt'ora il Consorzio nella fase liquidatoria tramite azioni giudiziali e stragiudiziali, con dimostrazione di professionalità e competenza, gestendo altresì lo stesso professionista con esito positivo le questioni afferenti gli espropriati ed essendo già a conoscenza delle problematiche inerenti;

G) il medesimo professionista, in riferimento alle eterogenee attività evincibili dalle finalità della richiamata Legge 197/2022 ed alla "Convenzione" di cui al punto C), ha dichiarato la propria immediata disponibilità (nonostante il periodo feriale e l'impellenza) e sottoposto al Consorzio un preventivo afferente le prestazioni funzionali al buon fine delle operazioni (All.to A). Tale preventivo è peraltro illustrato sotto un doppio profilo con importi del tutto coincidenti, ovvero come attività complessiva intesa come stragiudiziale e come numero di ore lavorative da impiegare con relativo costo, entrambe parametrare al D.M. 147/2022 e ridotte di oltre il 50%. Preventivo che si ritiene quindi condiviso nel contenuto e congruo alle circostanze e quindi approvato, al quale espressamente si rimanda quale regolamentazione tra le parti eventualmente non riportate nella presente convenzione.

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto.

la premessa, richiami e gli allegati sono parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico.

il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti Pescara ha conferito quindi all'avvocato l'incarico di: "consulenza e supporto legale in riferimento alle attività da compiersi in relazione alle finalità dell'art. 1 comma 513 della legge 197/2022", come meglio specificato in preventivo al quale espressamente si rimanda per l'ulteriore regolamentazione tra le parti. Quest'ultimo si impegna a seguire le linee guida dettate dagli Organi del Consorzio, nonché ad informare quest'ultimo sugli sviluppi delle questioni/attività sottoposte.

Art. 3 - Durata dell'incarico.

l'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente conferimento e la durata dell'attività professionale è intesa fino al completamento delle operazioni di cui in premessa demandate al professionista, a prescindere dalle modalità di svolgimento delle stesse e degli esiti, ritenendosi alla conclusione l'incarico terminato.

Art. 4 - Compenso.

il compenso per l'attività in oggetto è stabilito come da preventivo accettato, ovvero in €,00 al netto della ritenuta d'acconto, oltre iva, cassa previdenza, rimborso spese

generali nel corrispondente capitolo di Bilancio e/o con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla L. 197/2022 per lo svolgimento delle operazioni. Con pagamento in unica soluzione alla conclusione, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5 - Trattamento dei dati.

ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n.196 e succ., il Consorzio ha informato il professionista - il quale ne ha preso atto ed ha espresso consenso come confermato dalla sottoscrizione della presente scrittura - che i dati in possesso del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Area Chieti Pescara ad egli afferenti - sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi afferenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Art. 6 - Verifica di compatibilità.

Il professionista s'impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di condizioni di incompatibilità in caso di pregressi rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso per conto della controparte o di terzi, di comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale e/o relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti dei giudizi di cui assumere la difesa per conto dell'Ente e qualora ricorrano altre situazioni di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Art. 7 - Effetti della convenzione.

Qualora necessario, la sottoscrizione della presente scrittura costituisce specificazione, ratifica e/o accettazione delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico eventualmente ivi contenute o richiamate, nonché valevole anche ai fini della conferma e/o ratifica del conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto e/o già contemplato, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia, nonché a quanto già occorso e regolamentato tra le parti, da intendersi prioritario. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, potrà essere soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa (allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131), in quanto riferito ad attività soggette all'imposta IVA.

Art. 8 - Rinvio alla legge.

Per quanto non espressamente previsto e/o richiamato nella presente scrittura, non novativa, s'intendono richiamate le norme di legge e/o regolamentari già occorse tra le parti.

Art. 9 - Foro competente.

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere in merito alla presente scrittura sarà esclusivamente il Foro di Chieti (CH).

Chieti, li .././2023

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

- Avv..... -

